



CAPITOLATO PRESTAZIONALE – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Avviso esplorativo di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, corredate da relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale affidamento diretto di un accordo quadro concernente la "Fornitura continuativa di prodotti, materiali e consumabili, necessari al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di funzionamento degli uffici della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., per tutto l'esercizio gestionale 2021-2023".

Art. 1 - PREMESSA

Il presente capitolato prestazionale, allegato all'avviso pubblico in oggetto generalizzato, quale sua parte integrante e sostanziale, disciplina, oltre agli aspetti tecnici, tutte le condizioni particolari di contratto che regoleranno il rapporto contrattuale eventualmente discendente dall'esito dell'indagine di mercato cui fa capo detto avviso esplorativo, in deroga e/o ad integrazione alle "Condizioni generali di contratto" (applicabili ai relativi beni/servizi offerti dal MePA per la relativa area merceologica interessata) e allo "schema standard di Contratto" generato automaticamente dal sistema di e-procurement della P.A. all'esito della procedura di trattativa diretta (*rectius*: il contratto di prestazione della fornitura dei beni concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegata alla Richiesta di Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegata al Capitolato d'Oneri).

In sede di indagine di mercato, il presente documento funge da anticipazione delle condizioni particolari di contratto che, in deroga e/o ad integrazione alle "Condizioni generali di contratto" e allo "Schema standard di Contratto" di cui sopra, regoleranno il rapporto contrattuale discendente dal successivo esito della procedura di trattativa diretta eventualmente sperimentata facendo ricorso al sistema di e-procurement della P.A. nell'ambito del MePA di Consip, con idoneo operatore preselezionato a seguito della predetta indagine. In tal senso, infatti, il presente documento - che, in sede d'indagine, dovrà essere sottoscritto per semplice presa visione da tutti i soggetti manifestanti - rende noto le caratteristiche contrattuali necessitate, al fine di consentire la presentazione di una consapevole ed aderente manifestazione d'interesse propedeutica all'affidamento.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto la fornitura continuativa ed a misura di prodotti, materiali e consumabili da poter acquisire - per un periodo coincidente con la durata degli esercizi gestionali 2021-2023 - tramite l'utilizzo progressivo di ordinativi di fornitura a valere sul catalogo personalizzato e riservato alla SRR, composto da tutti gli articoli di cui al successivo art. 4 del presente Capitolato.

I prodotti analiticamente individuati nel precedente prospetto risultano necessari per far fronte alle normali esigenze di funzionamento della struttura organizzativa della **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.** [in sigla "**SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.**" e d'ora in avanti, per brevità, anche solo "**SRR, SA o Stazione appaltante**"], anche in considerazione del costante sviluppo delle attività istituzionali esercitate dalla stessa SRR.

ART. 3 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'APPALTO

L'esecuzione del contratto avverrà tramite Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tenuto conto che si tratta di un'unica macrocategoria merceologica omogenea, l'Accordo Quadro è formato da un solo lotto.

Gli articoli devono rispettare tutte le caratteristiche tecniche dettagliate al successivo art. 4.

L'inclusione delle voci nel catalogo personalizzato non comporta, in ogni caso, l'obbligo da parte della SRR di dover procedere all'acquisto di tutte le voci in luogo inserite. La SRR, infatti, si riserva di determinare le effettive quantità e tipologie all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi di cui al successivo art. 6 del presente Capitolato, con piena ed incondizionata facoltà di escludere completamente una o più categorie di tali beni, che l'operatore affidatario dovrà comunque rendere costantemente disponibili per tutta la vigenza del contratto discendente.

I prezzi unitari risultanti dall'assegnazione della commessa costituiranno i corrispettivi dei singoli articoli da praticare nei contratti attuativi e dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La presente fornitura continuativa si compone dei seguenti articoli:

CATALOGO		
N.RO PROGR.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UNITA' DI MISURA
1	AGENDA GIORNALIERA GRANDE (CM 17 X 24 CA CHIUSA) PERSONALIZZABILE	PEZZO
2	AGENDA GIORNALIERA MEDIA (CM 12 X 17 CA CHIUSA) PERSONALIZZABILE	PEZZO
3	AGENDA SETTIMANALE TASCABILE (CM 8 X 15 CHIUSA) PERSONALIZZABILE	PEZZO
4	ATTACCAPANNI (APPENDIABILI DA TERRA IN ACCIAIO)	PEZZO
5	BICCHIERE PORTAPENNE	PEZZO
6	BLOCCO NOTE F.TO A4	CONFEZIONE
7	BOBINE CARTA ASCIUGAMANI (PER PORTAROTOLO DA TERRA)	CONFEZIONE
8	BORSA PORTADOCUMENTI E PC	PEZZO
9	BUSTA A 4 CON CLIPS	CONFEZIONE
10	BUSTA IMBOTTITA 11 X 16	CONFEZIONE
11	BUSTA IMBOTTITA 35 X 48	CONFEZIONE
12	BUSTE A SACCO CON STRIP (16X23) A5	CONFEZIONE
13	BUSTE A SACCO CON STRIP A3	CONFEZIONE
14	BUSTE A SACCO CON STRIP A4 (22X33)	CONFEZIONE
15	BUSTE COMMERCIALI 1/3 CON FINESTRA (11X23)	CONFEZIONE
16	BUSTE COMMERCIALI 1/3 SENZA FINESTRA (11X23)	CONFEZIONE
17	BUSTE TRASPARENTI A4 A FORATURA UNIVERSALE	CONFEZIONE
18	CALCOLATRICE DA TAVOLO 12 CIFRE	PEZZO
19	CALCOLATRICE DA TAVOLO SCRIVENTE 12 CIFRE	PEZZO
20	CARICATORE DI PUNTI (CUCITRICE ALTI SPESSORI 100 FOGLI)	PEZZO
21	CARICATORE DI PUNTI (CUCITRICE ALTI SPESSORI 50 FOGLI)	PEZZO
22	CARICATORE DI PUNTI (CUCITRICE UNIVERALE)	PEZZO
23	CARTA ACETATA F.TO A4	CONFEZIONE
24	CARTA IGIENICA 500 STRAPPI (X PORTAROTOLO DA PARETE)	CONFEZIONE
25	CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A3 GR.80	RISMA
26	CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 GR.80	RISMA
27	CARTELLA A4 CON 6 DIVISORI	PEZZO
28	CARTELLA PORTABLOCCO LIBRO	CONFEZIONE
29	CARTELLA PORTABLOCCO SINGOLA	CONFEZIONE
30	CARTELLA PORTAPROGETTI CON BOTTONI D. 15	CONFEZIONE

31	CARTELLA PORTAPROGETTI CON BOTTONI D. 8	CONFEZIONE
32	CARTELLINA CON CLIP FERMAFOGLI	CONFEZIONE
33	CARTELLINA CON FINESTRA	CONFEZIONE
34	CARTELLINA IN CARTONE 3 LEMBI 150 GR	CONFEZIONE
35	CARTELLINA IN CARTONE 3 LEMBI 200 GR	CONFEZIONE
36	CARTELLINA PPL 3 LEMBI CON ELASTICO	CONFEZIONE
37	CARTONCINO BIANCO GR 200 A4	RISMA
38	CARTONCINO GIALLO GR 200 A4	RISMA
39	CARTONCINO VERDE GR 200 A4	RISMA
40	CESTINO GETTACARTE 14/17 LT	PEZZO
41	CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI PER CARTELLE SOPSESE (dim. cm. 47x62x132)	PEZZO
42	COLLA STICK 40 GR	CONFEZIONE
43	COPERTINE PER RILEGATURA A4 TRASPARENTI	CONFEZIONE
44	CORRETTORE A PENNA	CONFEZIONE
45	CORRETTORE A PENNELLO	CONFEZIONE
46	CUCITRICE A PINZA ALTI SPESSORI (100 FOGLI)	PEZZO
47	CUCITRICE A PINZA UNIVERSALE	PEZZO
48	CUCITRICE A PINZA UNIVERSALE (50 FOGLI)	PEZZO
49	CUSCINETTO PER TIMBRI INCHIOSTRATO NERO	PEZZO
50	CUTTER CON GUIDA IN METALLO E LAMA ESTRAIBILE	CONFEZIONE
51	DETERGENTE LAVAMANI (LT 5)	CONFEZIONE
52	DISINFETTANTE SUPERFICI SPRAY (300 ML O SUPERIORE)	CONFEZIONE
53	DISPENSER PER NASTRO ADESIVO 19X33	PEZZO
54	DORSETTI RILEGAFOGLI 12 MM	CONFEZIONE
55	DORSETTI RILEGAFOGLI 16 MM	CONFEZIONE
56	DORSETTI RILEGAFOGLI 3 MM	CONFEZIONE
57	DORSETTI RILEGAFOGLI 8 MM	CONFEZIONE
58	DVD - R	CONFEZIONE
59	ELASTICO GOMMA FETTUCCIA VERDE 159 MM	CONFEZIONE
60	ELASTICO GOMMA GIALLO 120 MM	CONFEZIONE
61	ETICHETTE ADESIVE A4 (8 X FOGLIO)	CONFEZIONE
62	ETICHETTE ADESIVE A4 (21X FOGLIO)	CONFEZIONE
63	EVIDENZIATORE PUNTA A SCALPELLO VARI COLORI	CONFEZIONE
64	FALDONI CON LACCI DORSO 12	CONFEZIONE
65	FALDONI CON LACCI DORSO 18	CONFEZIONE

66	FALDONI CON LACCI DORSO 8	CONFEZIONE
67	FERMAGLI ZINCATI (3/4 MM)	CONFEZIONE
68	FERMAGLI ZINCATI (5/6 MM)	CONFEZIONE
69	FORBICI LAMA IN ACCIAIO (15 CM CIRCA)	PEZZO
70	FORBICI LAMA IN ACCIAIO (20 CM CIRCA)	PEZZO
71	GEL IGIENIZZANTE MANI SENZA RISCIACQUO A BASE IDROALCOLICA (500 ML O SUPERIORE)	CONFEZIONE
72	GOMMA BIANCA PER MATITA	CONFEZIONE
73	GUANTI IN NITRILE	CONFEZIONE
74	HARD DISK ESTERNO USB 3.0 - 1 TB	PEZZO
75	HARD DISK ESTERNO USB 3.0 - 2 TB	PEZZO
76	HARD DISK ESTERNO USB 3.0 - 4 TB	PEZZO
77	INCH. HP PLOTTER DESIGNJET 500PS PLUS 10 NERO	PEZZO
78	INCH. HP PLOTTER DESIGNJET 500PS PLUS 82 CYAN	PEZZO
79	INCH. HP PLOTTER DESIGNJET 500PS PLUS 82 GIALLO	PEZZO
80	INCH. HP PLOTTER DESIGNJET 500PS PLUS 82 MAGENTA	PEZZO
81	INCHIOSTRO NERO PER TIMBRI	CONFEZIONE
82	KIT REINTERGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO ALL. 1 EX D.LGS. 81/2008	PEZZO
83	LAME 9 MM RICAMBIO CUTTER	CONFEZIONE
84	LAMPADA DA TAVOLO A LED (IN METALLO, CON BASE E BRACCIO DIREZIONABILE)	PEZZO
85	LENTE DI INGRANDIMENTO	PEZZO
86	LEVAPUNTI A PINZA	PEZZO
87	MATITE COLORATE	CONFEZIONE
88	MATITE GRAFITE IN LEGNO	CONFEZIONE
89	MATITE ROSSO-BLU	CONFEZIONE
90	MOUSE OTTICO con CAVO USB e 3 pulsanti per Windows e Mac, Ambidestro	PEZZO
91	MOUSE WIRELESS PER PC - 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB - Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro	PEZZO
92	NASTRO ADESIVO 38 MM X 25 MT TELATO NERO	CONFEZIONE
93	NASTRO ADESIVO INVISIBILE 19X33	CONFEZIONE
94	NASTRO ADESIVO TELATO 38 MM X 25 MT COLORATO	CONFEZIONE
95	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE LARGH. 20 MM	CONFEZIONE
96	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE LARGH. 50 MM	CONFEZIONE
97	NASTRO BIOADESIVO	CONFEZIONE
98	PEN DRIVE 12 GB	PEZZO
99	PEN DRIVE 36	PEZZO

100	PEN DRIVE 64 GB	PEZZO
101	PENNA A SFERA MONOUSO (BLU)	CONFEZIONE
102	PENNA A SFERA MONOUSO (NERA)	CONFEZIONE
103	PENNA A SFERA MONOUSO (ROSSA)	CONFEZIONE
104	PENNA A SFERA PILOT BLU	CONFEZIONE
105	PENNA A SFERA PILOT NERA	CONFEZIONE
106	PENNA A SFERA PILOT ROSSA	CONFEZIONE
107	PENNARELLO INDELEBILE TRATTO FINE	CONFEZIONE
108	PENNARELLO INDELEBILE TRATTO GROSSO	CONFEZIONE
109	PENNARELLO INDELEBILE TRATTO MEDIO	CONFEZIONE
110	PERFORATORE A DUE FORI	PEZZO
111	PILE MINISTILO AAA ALCALINE	CONFEZIONE
112	PILE STILO 1,5 V	CONFEZIONE
113	PILE STILO AA ALCALINE	CONFEZIONE
114	PLASTIFICATRICE A3/A4/A5/A6	PEZZO
115	POGGIAPIEDI CON ALTEZZA E ANGOLO DI INCLINAZIONE REGOLABILI	PEZZO
116	PORTALISTINI A4 CON BUSTE TRASPARENTI	PEZZO
117	PORTAROTOLONE IN METALLO DA PAVIMENTO	PEZZO
118	POST IT NOTE (76 X 127)	CONFEZIONE
119	POST IT NOTE (76 X 76)	CONFEZIONE
120	POST IT SEGNAPAGINA (12,7 X 44,4)	CONFEZIONE
121	POUCHES PER PLASTIFICATRICE A3	CONFEZIONE
122	POUCHES PER PLASTIFICATRICE A4	CONFEZIONE
123	POUCHES PER PLASTIFICATRICE A5	CONFEZIONE
124	POUCHES PER PLASTIFICATRICE A6	CONFEZIONE
125	PUNTI METALLICI 24/6	CONFEZIONE
126	PUNTI METALLICI 26/8	CONFEZIONE
127	PUNTI METALLICI ALTI SPESSORI (23/10)	CONFEZIONE
128	PUNTI METALLICI ALTI SPESSORI (23/13)	CONFEZIONE
129	PUNTI METALLICI PINZA UNIVERSALE (6/4)	CONFEZIONE
130	QUADERNI A 5 A RIGHE	CONFEZIONE
131	RACCOGLITORE AD ANELLI DORSO 5	CONFEZIONE
132	RACCOGLITORE AD ANELLI DORSO 8	CONFEZIONE
133	REGISTRO CARTONATO (210X310MM 5MM 72FG)	PEZZO
134	RIGHELLO 30 CM	PEZZO

135	ROTOLO CARTA PER CALCOLATRICE SCRIVENTE	CONFEZIONE
136	ROTOLO CARTA PLOTTER GR.90 CM 61x50MT	PEZZO
137	ROTOLO CARTA PLOTTER GR.90 CM 91,4x50MT	PEZZO
138	SACCHI PER RACCOLTA ORGANICO 35 LT	CONFEZIONE
139	SACCHI PER RACCOLTA PLASTICA/METALLI 110 LT	CONFEZIONE
140	SACCHI PER RACCOLTA PLASTICA/METALLI 40 LT	CONFEZIONE
141	SEDIA ERGONOMICA PER UFFICIO	PEZZO
142	SEPARATORI A 4 PER RACCOGLITORI AD ANELLI	CONFEZIONE
143	SIM MEMORIA SECURE DIG 16 GB (ANCHE COMPATIBILE PER CANON IXUS 185)	PEZZO
144	SIM MEMORIA SECURE DIG 32 GB (ANCHE COMPATIBILE PER CANON IXUS 185)	PEZZO
145	SQUADRA 45°	PEZZO
146	SQUADRA 60°	PEZZO
147	TAPPETINO PER MOUSE	PEZZO
148	TASTIERA PC con cavo Usb compatibile per PC/laptop/Notebook/Mac/Windows	PEZZO
149	TASTIERA PC WIRELESS compatibile per PC/laptop/Notebook/Mac/Windows	PEZZO
150	TEMPERAMATTE 2 FORI	CONFEZIONE
151	TESTINA Plotter HP DESIGNJET 500PS PLUS 11 CYAN	PEZZO
152	TESTINA Plotter HP DESIGNJET 500PS PLUS 11 GIALLO	PEZZO
153	TESTINA Plotter HP DESIGNJET 500PS PLUS 11 MAGENTA	PEZZO
154	TESTINA Plotter HP DESIGNJET 500PS PLUS 11 NERO	PEZZO
155	TIMBRO DATARIO	PEZZO
156	VASCHE TTE PORTACORRISPONDENZA	CONFEZIONE
157	ZAINO PORTADOCUMENTI E PC	PEZZO

Tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, per tutta la durata contrattuale di cui al successivo art. 5, dovranno essere perfettamente conformi alle caratteristiche tecniche di cui al precedente catalogo e rispettare i seguenti requisiti:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- riportare la marcatura CE prevista dalle norme vigenti;
- essere in produzione ed immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore, se previsto.

ART. 5 - DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è pari ad **euro 10.705,80 IVA esclusa**, spese di imballaggio, trasporto e consegna al piano incluse. Tale importo si intende assorbente di ogni rischio e/o onere connesso, direttamente o indirettamente, all'espletamento ottimale della fornitura oggetto d'appalto, in stretta osservanza alle presenti disposizioni capitolari.

L'accordo quadro discendente dall'affidamento secondo le modalità di cui all'avviso pubblico di relativo riferimento avrà durata una **durata massima stimata coincidente fra la data di stipula del relativo contratto (AQ) e la conclusione dell'esercizio gestionale 2023, salvo che l'importo massimo stimato di cui al precedente paragrafo si esaurisca prima della scadenza del suddetto termine ultimo (31.12.2023).**

L'efficacia dell'Accordo Quadro decorrerà, quindi, dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali a valere sull'accordo quadro stesso, salvo che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo Quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

La SRR non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del discendente accordo quadro poiché essendo un importo massimo stimato e quindi, meramente presuntivo, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell'accordo quadro, l'affidatario non potrà vantare alcuna pretesa a tal riguardo.

L'affidataria, quindi, riconosce ed accetta che l'importo del discendente Accordo è da considerarsi solo quale importo massimo di spesa stimato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10 del presente Capitolato.

Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI ORDINATIVI E TERMINI DI CONSEGNA

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire la fornitura continuativa oggetto del presente Capitolato per il tramite di singoli e progressivi contratti attuativi che si sostanziano in ordinativi di fornitura dei prodotti descritti al precedente art. 4. L'affidatario, preso atto della natura dell'Accordo Quadro, si impegna quindi ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione contrattuale, oltreché di quelle contenute nel presente Capitolato.

I singoli contratti attuativi, quindi, daranno luogo a singoli ordinativi di fornitura.

Gli ordini saranno impartiti dal RUP, esclusivamente per iscritto e per il tramite di pec istituzionale.

Ciascun ordine avrà valore non inferiore ad **Euro 100,00 IVA esclusa, salvo che per motivi occasionali risulti necessario acquisire un quantitativo di valore inferiore al predetto.**

La consegna dovrà essere effettuata al piano, in unica soluzione e franco destino, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione dell'ordine, nelle ore utili di lavoro, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 (festivi esclusi). Il termine di consegna di cui sopra si applica alla fornitura di tutti i prodotti ricompresi nel catalogo di cui al precedente art. 4, ad eccezione degli articoli personalizzabili ivi compresi.

La consegna dei materiali oggetto di ogni singolo ordinativo di fornitura dovrà essere effettuata presso il **magazzino della sede istituzionale della SRR, sito al piano secondo seminterrato di Via Resuttana n. 360, Palermo - 90146 (PA), accessibile tramite rampa carrabile con ingresso dal piano stradale.** A tal fine, si precisa che l'accesso alla rampa in questione è delimitato da due appositi cancelli automatici (*uno in entrata e l'altra uscita*), sicché, all'atto della consegna è necessario preavvisare il referente del contratto per la relativa apertura. In ogni caso, l'operatore affidatario è onerato di contattare, almeno tre giorni lavorativi prima della consegna, l'apposito referente della SRR. Eventuali variazioni di sede verranno tempestivamente comunicate all'impresa affidataria.

In caso di mancato rispetto dei suindicati termini e condizioni di consegna si applicheranno le penalità di cui al successivo art. 17.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce permane ad esclusivo a carico della ditta affidataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che **dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno.** Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali della SRR eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, rispetto a quanto ordinato, la SRR avrà diritto di rifiutarle e di richiederne la tempestiva sostituzione, in deroga all'art. 1495 del Codice Civile, entro 30 (trenta)

giorni solari, a totale carico della ditta, con consegna **entro 7 giorni lavorativi**, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'affidataria l'eventuale maggior prezzo, fatta salva l'applicazione delle relative penalità di cui all'art. 17 del presente Capitolato e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 del medesimo Capitolato.

ART. 7 - INTEGRAZIONI A CATALOGO

Qualora la SRR abbia necessità di acquisire articoli analoghi e di norma rientranti nella categoria merceologica della fornitura in trattazione, ma non ricompresi al precedente art. 4 del presente Capitolato (che, infatti, costituisce un elenco esemplificativo e non esaustivo), è riconosciuta alla medesima SRR la facoltà di integrare il catalogo personalizzato ad essa riservato con articoli nuovi ma tali, comunque, da non alterare la natura del contratto.

Le integrazioni a catalogo saranno gestite mediate l'attivazione di singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura).

I corrispettivi per le integrazioni a catalogo saranno eventualmente determinati in base ad appositi preventivi di spesa, i cui costi dovranno essere compatibili con quelli presenti nel mercato di categoria.

Nel caso in cui i prezzi non siano ritenuti congrui, oppure il prodotto richiesto – malgrado per analogia riconducibile alla medesima categoria merceologica – non sia di fatto nella disponibilità dell'affidataria, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato di riferimento.

L'attivazione dell'integrazione del catalogo non risulta in alcun modo vincolante per la SRR, la quale può anche non dar seguito alla stessa.

L'integrazione del catalogo personalizzato e riservato a seguito d'affidamento dell'accordo quadro di che trattasi non comporterà, in ogni caso, un aumento del limite massimo contrattuale raggiungibile (cfr. art. 106, c. 1, lett a del D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa risultata affidataria della commessa in trattazione, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti.

La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sul valore massimo stimato dell'accordo quadro di cui al precedente art. 5.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5 dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., ove ciò si rendesse necessario, in corso di esecuzione del discendente contratto, la SRR si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno rispetto al valore netto del contratto stesso.

In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto discendente e nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla SRR nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, fermo restando il diritto della SRR di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue ss.mm.ii.

ART. 11 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Costituendo il presente appalto mera fornitura di materiali, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e sue s.m.i, non è stato necessario redigere il DUVRI preliminare e prevedere alcuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi in favore dell'operatore economico affidatario.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 13 - GARANZIE

La ditta affidataria, ai sensi dell'art. 1490 cc, è inoltre tenuta a garantire - per tutti gli articoli di consumo di cui al superiore art. 4 - che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La SR si riserva di denunciare i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte della SRR. La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal responsabile del procedimento.

Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Qualora, nonostante ripetute sostituzioni, i vizi del materiale consegnato continuassero a ripresentarsi, la SRR si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta affidataria, a parità di prezzo offerto in gara, di provvedere alla sostituzione dell'articolo oggetto di contestazione con altro di diversa marca/modello ritenuto più idoneo, per tutta la restante durata contrattuale.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

È fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- **fornire gli articoli richiesti secondo le caratteristiche di cui al precedente art. 4 e in ossequio alle modalità ed entro i termini di cui al precedente art. 6;**

- comunicare, tempestivamente, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale dell'appalto e della fatturazione, nonché i recapiti (*tel, mail, pec, cell, fax*) ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative all'appalto;
- ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, presso la sede della SRR, il materiale difettoso specificato in apposita comunicazione ed a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità di cui al presente Capitolato;
- provvedere tempestivamente, qualora la SRR con apposita segnalazione evidenzi criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna e messa in opera;
- risarcire, a propria cura e spese, senza riserve od eccezioni, alla SRR o a terzi, eventuali danni conseguenti dall'espletamento della fornitura;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del predetto decreto legislativo;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - VERIFICHE

La SRR si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura a verifiche circa la completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato.

Resta comunque salva la responsabilità dell'Impresa fornitrice, qualora siano accertati successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.

ART. 16 - CONTESTAZIONI

Qualora, durante la fornitura periodica e continuativa, venga consegnata merce le cui caratteristiche risultino difformi rispetto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato e/o all'offerta presentata dall'affidataria, la SRR si riserva la facoltà di respingere la fornitura difettosa e di richiederne la sostituzione con consegna entro 7 (sette) giorni lavorativi, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.

In caso di pareri contrastanti circa le contestazioni sollevatesi dalla SRR, qualora fra le parti non si addivenga ad accordo bonario, al fine di verificare l'esatta corrispondenza della fornitura oggetto di contestazione, la SRR, si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta affidataria, ad analisi e verifiche prelevando i relativi campioni da ogni consegna effettuata alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di verifica della conformità dei prodotti consegnati verranno effettuate da un perito esperto in materia (nominato dalla SA), fatta salva, se del caso, la citazione dinnanzi all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno.

Resta in ogni caso salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 del presente Capitolato.

ART. 17 - PENALITÀ'

In caso di ritardata esecuzione delle forniture rispetto ai termini stabiliti all'art. 6 del presente Capitolato, non imputabile a causa di forza maggiore o ad altre legittime cause di esclusione della responsabilità previste ex lege, previa formale contestazione della S.A., rispetto alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dal relativo ricevimento, l'Impresa fornitrice, in mancanza di controdeduzioni e/o di giustificazioni congrue, documentate o non pertinenti, sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- **una quota pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale** (*rectius: quello indicato ex art. 5 del presente Capitolato*) **per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al decimo giorno di ritardo consecutivo. Dall'undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà della SRR far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e dichiarare la risoluzione contrattuale.**

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altre modalità che ne garantiscano la regolare ricezione.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta affidataria non potrà opporre alla SRR, quale esimente della propria responsabilità, i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa affidataria raggiunga il 20% di tale importo, la SRR avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il discendente contratto di fornitura, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, la SRR si riserva ad ogni modo di richiedere il maggior danno eventualmente subito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del discendente contratto nell'ipotesi di grave o reiterato inadempimento.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La SRR, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, **potrà** risolvere il contratto d'appalto discendente ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa affidataria tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'assegnazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e, dunque, avrebbe dovuto essere stato estromesso dall'assegnazione del contratto;
- d) sono state intentate contro la Committente SRR azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi del successivo articolo, rubricato "Brevetti";
- e) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00 e sue ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000;
- f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01 e sue ss.mm.ii., che impediscano all'Impresa affidataria di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e/o enti equiparati;
- g) in caso di violazione del Patto di integrità della SRR; trova applicazione, in particolare, quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;

h) in tutti gli altri casi previsti espressamente dagli articoli del presente Capitolato.

Nelle fattispecie di cui al presente comma, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue ss.mm.ii.

La SRR, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa affidataria tramite pec, **dovrà** risolvere il discendente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 e sue ss.mm.ii., oppure, qualora sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii., o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività d'impresa; In caso in cui la SRR accerti un grave inadempimento del Fornitore affidatario ad una delle obbligazioni assunte con il presente capitolato, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore stesso e, contestualmente, assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore medesimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la SRR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e subendo.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente capitolato, la SRR assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore stesso dovrà eseguire le prestazioni de quibus. Scaduto il termine assegnato, e redatto apposito processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la SRR potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle relative penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Fornitore affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.

Resta inteso, altresì, che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART. 19 - RECESSO

Stante la mutevole disciplina regionale che attualmente sovrintende ed abilita le SS.R.R. dell'isola (*Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti*) all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (*cf. L.r. 9/2010 e sue ss.mm.ii.*), durante tutta l'esecuzione del relativo contratto d'appalto, la SRR potrà, unilateralmente e con semplice richiamo alla presente causa motivazionale, recedere dal medesimo negozio all'uopo discendente, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa assegnataria con lettera raccomandata A/R. o PEC. In tal caso, l'impresa affidataria avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni di fatto rese, purché eseguite correttamente ed in perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e sue ss.mm.ii.

E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore contraente, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto

rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non affatto esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia insito nel contratto d'appalto discendente.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa affidataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In aggiunta ai commi precedenti, la SRR, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e sue s.m.i., detiene il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto discendente, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del relativo contratto, siano migliorativi rispetto a quelli addivenuti ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO

I corrispettivi da corrispondere a misura secondo i prezzi unitari oggetto di offerta definitiva, **fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale di cui al superiore art. 5**, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Le fatture relative ai singoli ordinativi di fornitura di cui al precedente art. 6 del presente Capitolato, dovranno essere intestate alla Committente S.A., ossia alla **“Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.”** (in sigla **“SRR Palermo Area Metropolitana SCpA”**) e dovranno riportare in evidenza:

- a) **gli estremi del CIG padre dell'accordo quadro di che trattasi e del CIG derivato corrispondente all'ordinativo cui la fattura fa specifico riferimento;**
- b) **gli estremi dell'ordinativo di relativo riferimento;**
- c) **il codice fiscale della SRR (06269510829);**
- d) **il codice univoco IPA per ricevere le fatture dai fornitori (SI45BG);**
- e) **gli articoli oggetto del relativo ordinativo con la specifica della marca e del modello;**
- f) **i prezzi unitari in coerenza con l'offerta economica formulata in sede di trattativa diretta.**

Le fatture dovranno pervenire, in formato elettronico secondo la normativa in materia pro – tempore vigente, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di relativa competenza.

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la SRR procederà all'acquisizione preventiva del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'impresa affidataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. La SRR non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di

ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*.

La SRR, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà preventivamente a verificare, altresì, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la SRR applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Fatte salve ed impregiudicate le superiori verifiche preliminari, per ogni fattura emessa, il relativo termine di pagamento è fissato in **30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione contabile** e, ciò, in conformità alla normativa vigente ed all'uso applicabile di cui al D.lgs. 231/2002 e sue ss.mm.ii. Il relativo bonifico, previo accertamento della prestazione svolta, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii. i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla SRR, mediante PEC istituzionale e/o altro idoneo canale, con apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, dovrà pervenire alla SRR entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SRR le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della SRR, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., il Fornitore contraente si impegna a rispettare, puntualmente, quanto previsto dalla predetta disposizione di legge, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, si conviene che la SRR, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9*bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il discendente contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa affidataria con raccomandata A.R. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della predetta Legge 13 agosto 2010, n.136 e sue ss.mm.ii..

Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procederà all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale informandone, contestualmente, sia la SRR che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il Fornitore contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SRR e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il Fornitore affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto, dovranno intendersi come automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore affidatario, in caso di regolare cessione dei crediti, si impegnerà a comunicare il CIG di specifico riferimento al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il relativo CIG dallo stesso comunicato.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Impresa affidataria di cedere, a qualsiasi titolo e merito, il contratto discendente dal presente capitolato, a pena di nullità assoluta della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto de quo, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SRR. Al tal riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma e mezzo, procure all'incasso.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la SRR, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha comunque la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto discendente.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 23 - RISERVATEZZA

Il Fornitore avrà l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SRR, di mantenere integralmente riservati - per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale – tutti i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del discendente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SRR stessa cui il Fornitore sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma s'intende esteso a tutto il materiale originario e/o predisposto in esecuzione del discendente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non

permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto discendente.

ART. 24 - TRASPARENZA

Il fornitore, espressamente ed irrevocabilmente, dichiara:

- a) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto discendente dal presente capitolato;
- b) di obbligarsi ad informare immediatamente la SRR di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) con riferimento al procedimento alla base del discendente contratto di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) di obbligarsi al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità della SRR.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed e), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà della SRR di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

ART. 25 - BREVETTI

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere privativa altrui. Il fornitore, pertanto si obbliga a sollevare la SRR dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venisse promossa nei confronti della SRR azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la SRR è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della SRR, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 26 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), la SRR, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico affidatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione ed il controllo del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all'albo pretorio, all'ufficio contratti, all'ufficio ragioneria, e all'ufficio competente per l'esecuzione contratto).

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa data di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento delle prestazioni in trattazione, l'operatore economico affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la **“SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.”** con sede amministrativa in Via Resuttana n. 360 – Palermo 90146 - il cui rappresentante legale pro- tempore è il Presidente del C.d.A., dott. Natale Tubiolo. Maggiori informazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali sono riportate nella specifica sezione “Privacy” presente sul sito web istituzionale.

ART. 27- FORMA, SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

La forma di stipula del discendente contratto consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/16.

È a carico dell'impresa affidataria l'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa.

Il contratto d'appalto discendente, in quanto regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.

In virtù della particolare qualificazione giuridica della SRR, devono intendersi integralmente applicate le disposizioni introdotte dalla legge n.190/2014, art. 1, comma 629, lettera b), in materia **“scissione contabile dei pagamenti”** (altrimenti nota quale **“split payment”**).

ART. 28 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTEI

Qualsivoglia eventuale controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione dell'eventuale discendente contratto, per cui non sia possibile procedere ad una risoluzione bonaria in via amministrativa, è espressamente deferita alla competenza esclusiva del Foro Palermo, rimanendo esclusa la competenza - anche per territorio - di ogni altro foro alternativo o concorrente, ovvero quella arbitrale.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e negli altri documenti allegati alla procedura di indagine, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia applicabili.

Si sottolinea, altresì, che i termini stabiliti nel presente atto, relativamente ai tempi di esecuzione del contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge e di contratto quali termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato. Mentre, l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa la SRR, invece, non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti al discendente contratto.

Per presa visione:

Il Manifestante
